Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 151

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 2 luglio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144



# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1947



### 1948

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. **1845**.

**Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Intra-Verbania.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2181, con il quale viene approvata la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Intra-Verbania;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Intra-Verbania è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *giugno* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 21, *foglio n.* 159. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. **1846**.

**Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Trieste.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2194, con il quale viene approvata la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Trieste;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Trieste è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *giugno* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 21, *foglio n.* 158. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. **1847**.

**Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale « Ala Ponzone Cimino » di Cremona.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 2029, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale « Ala Ponzone Cimino » di Cremona;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario di ruolo previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale « Ala Ponzone Cimino » di Cremona, è soppresso, e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 21, *foglio n.* 157. — FRASCA

---

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1848.

**Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Catania.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2175, con il quale viene approvata la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Catania;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 viene soppresso il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Catania e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 21, *foglio n.* 153. — FRASCA

---

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1849.

**Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Modena.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 2051, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Modena;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Modena è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato incaricato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 21, *foglio n.* 156. — FRASCA

---

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1850.

**Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Messina.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2184, con il quale viene approvata la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Messina;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario di ruolo previsto dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Messina viene soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 21, *foglio n.* 154. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. **1851**.

**Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Venezia.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 970, concernente fra l'altro, la istituzione in Venezia di un Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti;

Vista la tabella *D* allegata al predetto regio decreto (prospetto n. 1),

Visto il decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627 riguardante fra l'altro l'istituzione dell'indirizzo specializzato per metallurgici e chimici industriali presso il suddetto Istituto;

Vista la tabella *D* annessa al decreto stesso (prospetto n. 2);

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 è soppresso nell'Istituto tecnico industriale di Venezia il posto di vice segretario di ruolo previsto dalla tabella *D* annessa al decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627, e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *giugno* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 21, *foglio n* 155. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. **1852**.

**Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Forlì.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2179, che approva la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Forlì;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario di ruolo previsto dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Forlì è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *giugno* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 21, *foglio n.* 152. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. **811**.

**Variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

I ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità di cui alla tabella *A* allegata al regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1265, sono sostituiti da quelli di cui alla tabella allegata al presente decreto, vistata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Fra i capi di laboratorio potranno effettuarsi quattro promozioni al grado 4°.

Le promozioni saranno conferite, ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n 2960, previo giudizio espresso, sulla base del merito comparativo, dalla speciale Commissione prevista dall'art. 9 del presente decreto, ai capi laboratorio che abbiano esercitato le relative funzioni da oltre cinque anni.

Art. 3.

Le promozioni ai posti di capo di laboratorio vengono effettuate per merito comparativo, fra i vice capi laboratorio e gli ispettori generali dello stesso laboratorio e di quelli affini.

Le promozioni ai posti di vice capo laboratorio vengono effettuate, per merito comparativo, fra gli ispettori generali, i primi coadiutori e i coadiutori dello stesso laboratorio o di quelli affini. I primi coadiutori e i coadiutori dovranno avere, complessivamente nei gradi 6° e 7°, almeno quattro anni di anzianità se di grado 6° e almeno sei anni di anzianità nel grado, se di grado 7°.

Le promozioni ad ispettore generale vengono effettuate, per merito comparativo, fra i primi coadiutori e coadiutori dello stesso laboratorio e di quelli affini che abbiano l'anzianità prevista nel comma precedente.

I capi di laboratorio e i vice capi di laboratorio sono gerarchicamente superiori agli ispettori generali.

L'affinità fra un laboratorio ed un altro è determinata dal titolo di studio richiesto per l'ammissione in carriera.

Art. 4.

Il posto di capo laboratorio, ove non sia possibile ricoprirlo a termini dell'articolo precedente non trovandosi tra gli scrutinandi persona idonea a giudizio del Consiglio di amministrazione, potrà essere conferito mediante pubblico concorso anche soltanto per titoli.

Gli aspiranti, oltre al possesso dei requisiti necessari per la nomina ad impiego statale, dovranno dimostrare di avere conseguito la laurea, anche se all'estero, da almeno quindici anni, riducibili alla metà se provvisti anche della libera docenza universitaria.

Art. 5.

Il posto di capo della Segreteria didattica e del Museo (gruppo *A*, grado 9°) sarà conferito per pubblico concorso per titoli ed esami.

Gli aspiranti, oltre ai requisiti necessari per la nomina ad impiego statale, dovranno possedere la laurea in una delle branche della chimica o della medicina o dell'ingegneria o della fisica o delle scienze naturali. e dimostrare di conoscere tre lingue straniere.

Il capo della Segreteria didattica e del Museo conseguirà la promozione al grado 8° mediante esame di idoneità, dopo aver compiuto almeno quattro anni di servizio nel grado 9°; quella ai gradi 7° e 6° rispettivamente dopo quattro anni di permanenza nei gradi 8° e 7°; quella, infine, al grado 5° dopo sei anni di permanenza nel grado 6°

Art. 6.

Gli addetti alla Segreteria didattica conseguono la promozione al grado 9° mediante esami, dopo avere compiuto almeno otto anni di servizio nei gradi inferiori; quella ai gradi 8° e 7° rispettivamente dopo cinque anni di permanenza nei gradi 9° e 8°.

Art. 7.

Le promozioni dal grado 7° al grado 6° nei ruoli del personale dei laboratori nei quali i posti di detti gradi siano indicati cumulativamente, avranno luogo al compimento di cinque anni di permanenza nel grado 7°.

Art. 8.

Le promozioni dal grado 9° all'8° nei ruoli di gruppo *A* nei quali i posti di detti gradi siano indicati cumulativamente, saranno conferite mediante esami, ai quali potranno partecipare i funzionari del rispettivo ruolo al compimento di quattro anni di permanenza nel grado 9°.

Art. 9.

Per le promozioni ai gradi superiori all'8° di gruppo *A* nei ruoli di cui ai numeri 1 a 10 dell'annessa tabella, la designazione del Consiglio di amministrazione deve essere preceduta da parere sui titoli scientifici degli scrutinandi, dato da una Commissione, composta dal direttore dell'istituto che la presiede e da quattro professori di università.

Art. 10.

I posti di bibliotecario (gruppo *A*, grado 10°) saranno conferiti per pubblico concorso per titoli ed esami.

Gli aspiranti, oltre ai requisiti necessari per la nomina ad impiego statale di ruolo di gruppo *A* dovranno dimostrare di conoscere almeno tre lingue straniere.

I bibliotecari conseguiranno la promozione al grado 9°, dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio nel grado 10°; quella ai gradi 8° e 7° rispettivamente dopo sei anni di permanenza nei gradi 9° e 8°, quella al grado 6° dopo otto anni di permanenza nel grado 7°.

La promozione al posto di capo della Biblioteca sarà conferita, per merito comparativo, tra i bibliotecari di grado 6° che abbiano almeno tre anni di anzianità nel grado.

Art. 11.

I posti di traduttore saranno conferiti per pubblico concorso per titoli ed esami.

Gli aspiranti, oltre ai requisiti necessari per la nomina ad impiego statale, dovranno dimostrare di conoscere almeno tre lingue straniere.

I traduttori conseguiranno la promozione al grado 9°, mediante esami dopo aver compiuto almeno otto anni di servizio nei gradi inferiori; quelle ai gradi 8° e 7° rispettivamente dopo cinque anni di permanenza nei gradi 9° e 8°.

Art. 12.

Per l'ammissione ai posti di vice segretario nel ruolo dell'Ufficio degli affari generali e del personale, è prescritta, come titolo di studio, la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, ovvero i titoli considerati equipollenti alle lauree suddette dalle vigenti disposizioni.

Per l'ammissione al posto di capo dell'Ufficio di amministrazione è prescritta, come titolo di studio, la laurea in economia e commercio.

Art. 13.

La promozione del capo dell'Ufficio affari generali e del personale al grado 5° sarà conferita dopo sei anni di permanenza nel grado 6°.

Art. 14.

Il posto di capo dell'Ufficio di amministrazione sarà conferito mediante concorso per esami al quale potranno partecipare i segretari contabili di grado non inferiore al 9°, muniti della prescritta laurea.

Nel caso che fra i segretari contabili non vi sia alcuno nelle condizioni previste dal comma precedente, il posto di capo dell'Ufficio di amministrazione potrà

essere conferito mediante concorso per esami al quale potranno partecipare funzionari delle Amministrazioni dello Stato, in possesso della prescritta laurea e che siano di grado non inferiore al 9° dei ruoli dei gruppi *A* e *B*.

Il capo dell'Ufficio di amministrazione conseguirà la promozione al grado 7° dopo quattro anni di permanenza nel grado 8°; quella al grado 6° dopo cinque anni di permanenza nel grado 7°.

Art. 15.

Gli specialisti vari (gruppo *C*) conseguiranno la promozione al grado 11° dopo nove anni di permanenza nel grado 12°; quella al grado 10° dopo otto anni di permanenza nel grado 11° e quella al grado 9° dopo otto anni di permanenza nel grado 10°.

Art. 16.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione del personale dell'Istituto sono così composte:

*A*) Per i ruoli di cui ai numeri 1 a 10 e 13, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) della tabella allegata:

I. — *Personale dei gruppi* A *e* B:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) dal direttore dell'Istituto;

3) da un capo di laboratorio;

4) e 5) da due professori di università, scelti tra i cultori delle discipline che formano oggetto di esame.

II. — *Personale di gruppo* C:

1) da un capo di laboratorio, presidente;

2) e 3) da due funzionari dell'Istituto di grado non inferiore al 6°;

4) e 5) da due professori di università, scelti tra i cultori delle discipline che formano oggetto di esame.

III. — *Personale subalterno specializzato*:

1) da un funzionario dell'Istituto di grado non inferiore al 6°, presidente;

2) e 3) da due funzionari dell'Istituto di grado non inferiore al 7°.

*B*) Per i ruoli di cui ai numeri 11, 12 e 13, lettere *d*) ed *f*), della tabella allegata:

I. — *Personale dei gruppi* A *e* B:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) dal direttore dell'Istituto;

3) da un consigliere o da un primo referendario della Corte dei conti;

4) e 5) da due professori di università, scelti tra i cultori delle discipline che formano oggetto di esame.

II. — *Personale di gruppo* C:

1) dal capo dell'Ufficio affari generali e del personale, presidente;

2) dal capo dell'Ufficio di amministrazione;

3), 4) e 5) da un funzionario dell'Istituto di grado non inferiore al 7° e da due funzionari di ruolo di gruppo *A* di altre Amministrazioni dello Stato di grado non inferiore al 7°.

III. — *Personale subalterno*:

1) dal capo dell'Ufficio affari generali e del personale o dal capo dell'Ufficio di amministrazione, presidente;

2) e 3) da due funzionari dell'Istituto di grado non inferiore al 7°.

Per gli esami nei cui programmi è richiesta la conoscenza di lingue straniere, saranno nominati uno o più docenti universitari di lingue straniere.

Art. 17.

Le funzioni di segretario delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione del personale dell'Istituto, sono esercitate da un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 9°.

Art. 18.

Nei concorsi, per titoli e per esami, per l'ammissione nei ruoli di gruppo *A* di cui ai numeri 1 a 10 della tabella allegata, ciascun commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta, pratica ed orale.

Dei dieci punti disponibili per i titoli, cinque vanno assegnati alle pubblicazioni scientifiche e cinque agli altri titoli.

Nei concorsi per soli titoli si segue la procedura dei concorsi per cattedre universitarie.

Art. 19.

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità spetta, per l'esercizio delle sue funzioni, una indennità di carica pari all'importo complessivo della indennità di carica e della indennità supplementare di carica nella misura massima, previste per i rettori delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 20.

Gli attuali capi dei Laboratori di batteriologia e malariologia assumono rispettivamente le qualifiche di « capo del Laboratorio di microbiologia » e « capo del Laboratorio di parassitologia ».

Gli attuali coadiutori di grado 6° assumono la qualifica di primi coadiutori.

L'attuale capo dei servizi della Biblioteca, Segreteria didattica e Museo, prende il posto di capo della Segreteria didattica e Museo e ne assume la relativa qualifica.

Art. 21.

Nella prima applicazione del presente decreto, ai concorsi per i gradi iniziali, è ammesso, in deroga ai limiti di età, il personale in servizio presso l'Istituto da almeno due anni.

Art. 22.

Nella prima applicazione del presente decreto, gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni civili dello Stato, in servizio all'Istituto alla data di entrata in vigore del decreto stesso, possono chiedere ed ottenere, previo assenso della propria Amministrazione e dopo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il passaggio nei ruoli dell'Istituto, nello stesso grado e gruppo al quale appartengono.

Nella prima applicazione del presente decreto il posto di capo dell'Ufficio di amministrazione (grado 8°, gruppo *A*) potrà essere conferito, mediante concorso per titoli, ad un funzionario statale di ruolo, in servizio presso l'Istituto da non meno di cinque anni, che abbia conseguito la prescritta laurea da almeno sette anni e che sia in possesso dei requisiti necessari per

conseguire la promozione a posto dello stesso gruppo e grado nei ruoli organici della Amministrazione di appartenenza.

Art. 23.

Nella prima applicazione del presente decreto, per particolari esigenze di servizio, sentito il Consiglio di amministrazione, potranno essere effettuati i seguenti trasferimenti da un ruolo ad un altro nello stesso gruppo e grado:

*a*) un primo coadiutore e un assistente dal Laboratorio di chimica al Laboratorio di biologia;

*b*) un assistente dal Laboratorio di chimica al Laboratorio di chimica terapeutica;

*c*) un assistente dal Laboratorio di epidemiologia al Laboratorio di parassitologia;

*d*) un coadiutore dal Laboratorio di microbiologia al Laboratorio di biologia.

I trasferiti conserveranno nel nuovo ruolo, l'anzianità di grado originaria.

Il microfotografo attualmente in servizio assume la qualifica di disegnatore.

Art. 24.

Nella prima applicazione del presente decreto, i periodi di anzianità richiesti per l'avanzamento del personale di gruppo *A* dei laboratori sono ridotti di un anno e mezzo.

La riduzione stessa per le promozioni al grado 8° è subordinata alla condizione che gli impiegati abbiano prestato servizio, per almeno due anni, presso l'Istituto, anteriormente alla loro ammissione in ruolo.

Art. 25.

Nella prima applicazione del presente decreto, dopo effettuate le eventuali promozioni, nonchè gli eventuali inquadramenti ai sensi dell'art. 22, potranno essere conferiti, mediante concorsi per titoli ed esami, fra il personale in servizio presso l'Istituto, i seguenti posti:

*a*) due di gruppo *B* di grado non superiore al 9° nel ruolo della Biblioteca;

*b*) tre di gruppo *B* di grado non superiore al 9° nel ruolo dell'Ufficio di amministrazione;

*c*) cinque nel ruolo degli esperti (gruppo *B*) di grado non superiore al 9°;

*d*) due nel ruolo degli specialisti vari (gruppo *C*) di grado non superiore al 10°;

*e*) venti nel ruolo degli aiutanti (gruppo *C*) di grado non superiore al 10°.

Gli aspiranti ai concorsi previsti nel comma precedente — oltre al possesso dei requisiti necessari per la nomina ad impiego statale, tranne quello del limite di età — dovranno dimostrare:

*a*) per i posti di gruppo *B* di avere prestato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto da almeno otto anni per il grado 9° e da cinque anni per il grado 10°:

*b*) per i posti di gruppo *C*, di avere prestato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto da almeno otto anni per il grado 10°, da cinque anni per il grado 11° e da tre anni per il grado 12°.

Art. 26.

Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di vice capo laboratorio saranno conferiti per merito comparativo fra gli ispettori generali dello stesso laboratorio o dei laboratori affini.

Art. 27.

Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di capo e vice capo laboratorio nel Laboratorio di chimica terapeutica, potranno essere conferiti, mediante concorso *per titoli fra i liberi docenti universitari*, anche se abbiano conseguito la laurea e la libera docenza all'estero, in possesso dei requisiti necessari per la nomina ad impiego statale e in servizio presso l'Istituto da oltre un anno.

Inoltre, potranno essere conferiti, mediante concorso per titoli ed esami, due posti di grado 6° e due di grado 7° nel Laboratorio suddetto, fra aiuti ed assistenti delle università che, a prescindere dai limiti di età, siano in possesso dei requisiti necessari alla nomina ad impiego statale ed abbiano conseguita la laurea almeno da otto anni se aspiranti al grado 6° e da sei anni se aspiranti al grado 7° e siano liberi docenti universitari in una delle branche della chimica.

Ai concorsi di cui al comma precedente potranno partecipare anche i liberi professionisti che, a prescindere dai limiti di età, siano in possesso dei requisiti necessari per la nomina ad impiego statale, ed abbiano conseguito la laurea in una delle branche della chimica almeno da dodici anni se aspiranti al grado 6° e da dieci se aspiranti al grado 7°.

Art. 28.

Nella prima applicazione del presente decreto, il posto di capo della Biblioteca potrà essere conferito mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Gli aspiranti — oltre al possesso dei requisiti necessari per la nomina ad impiego statale, tranne quello dei limiti di età — dovranno dimostrare di avere conseguito il diploma di laurea da almeno quindici anni, riducibili a metà se provvisti anche della libera docenza universitaria.

Art. 29.

Nella prima applicazione del presente decreto, un posto di esperto principale sarà conferito mediante esame di concorso al quale potranno partecipare i primi esperti, gli esperti e gli esperti aggiunti aventi almeno sei anni di servizio nello stesso ruolo.

Art. 30.

I posti di agente tecnico e di inserviente disponibili alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno conferiti per esame di concorso interno fra gli operai che abbiano prestato lodevole servizio nell'Istituto da almeno due anni.

Art. 31.

L'attuazione delle norme transitorie del presente decreto, può essere effettuata anche gradualmente entro un biennio dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Nessuno potrà fruire della riduzione di anzianità di cui all'art. 24 per conseguire più di una promozione.

*Disposizioni finali.*

Art. 32.

Per il personale entrato a far parte dei ruoli dell'Istituto in base alle disposizioni del regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1265, e per quello che sarà assunto, a norma del presente decreto, il servizio comunque pre-

stato, alle dipendenze dell'Istituto anteriormente all'assunzione in ruolo, sarà riscattabile ai fini della pensione, con le stesse norme vigenti per il personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 33.

Il personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, in servizio all'Istituto alla data del presente decreto, è inquadrato dal 1° aprile 1948 con il trattamento giuridico ed economico previsto dal regio decreto-legge del 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Per l'applicazione al predetto personale delle disposizioni di carattere giuridico ed economico contenute nel decreto legislativo del 4 aprile 1947, n. 207, è computato il servizio ininterrotto prestato alle dipendenze dell'Istituto anteriormente alla predetta data del 1° aprile 1948.

L'eventuale eccedenza della retribuzione in godimento al 31 marzo 1948 rispetto a quella spettante dal 1° aprile 1948 in applicazione dei precedenti commi, è conservata a titolo di assegno personale da riassorbire nei successivi aumenti della retribuzione.

Il presente articolo non si applica al personale assunto a contratto con mansioni tecniche di gruppo *A* con trattamento economico equiparato a grado superiore all'iniziale del ruolo corrispondente.

Art. 34.

A favore del capo dell'Ufficio di amministrazione o di altro funzionario dello stesso ruolo potranno essere autorizzati, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, accreditamenti per le spese di ufficio e per le spese di funzionamento dell'Istituto, alle quali non si potesse provvedere con mandato diretto.

Un funzionario del ruolo dell'Ufficio di amministrazione sarà incaricato delle funzioni di consegnatario dei mobili, arredi, utensili, apparecchi scientifici, pubblicazioni e di tutti i materiali in genere, in dotazione dell'Istituto.

Art. 35.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 36.

Per quant'altro non è espressamente stabilito nel presente decreto, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1265, e successive modificazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1948*
*Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 260.* — FRASCA

**Tabella dei ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità**

1. — DIREZIONE

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| | (*gruppo* A) | |
| 4° | Direttore | 1 |
| | (*gruppo* A) | |
| 9°-5° | Capo della Segreteria didattica e del Museo | 1 |
| | (*gruppo* B) | |
| 11°-7° | Addetti alla Segreteria didattica | 3 |

2. — LABORATORIO DI BIOLOGIA

(*gruppo* A)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 5° | Capo di laboratorio (*a*) | 1 |
| 5° | Vice capo di laboratorio | 1 |
| 5° | Ispettore generale | 1 |
| 6° | Primi coadiutori | 4 |
| 7° | Coadiutori | 4 |
| 9°-8° | Assistenti | 4 |
| | | 15 |

3. — LABORATORIO DI CHIMICA

(*gruppo* A)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 5° | Capo di laboratorio (*a*) | 1 |
| 5° | Vice capo di laboratorio | 1 |
| 5° | Ispettori generali | 4 |
| 6° | Primi coadiutori | 6 |
| 7° | Coadiutori | 6 |
| 9°-8° | Assistenti | 8 |
| | | 26 |

4. — LABORATORIO DI CHIMICA TERAPEUTICA

(*gruppo* A)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 5° | Capo di laboratorio (*a*) | 1 |
| 5° | Vice capo di laboratorio | 1 |
| 5° | Ispettore generale | 1 |
| 6° | Primi coadiutori | 3 |
| 7° | Coadiutori | 3 |
| 9°-8° | Assistenti | 3 |
| | | 12 |

5. — Laboratorio di fisica

(*gruppo* A)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 5° | Capo di laboratorio (*a*) | 1 |
| 5° | Vice capo di laboratorio | 1 |
| 5° | Ispettore generale | 1 |
| 7°-6° | Coadiutori e primi coadiutori | 3 |
| 9°-8° | Assistenti | 3 |
| | | 9 |

6. — Laboratorio di ingegneria sanitaria

(*gruppo* A)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 5° | Capo di laboratorio (*a*) | 1 |
| 5° | Vice capo di laboratorio | 1 |
| 5° | Ispettore generale | 1 |
| 7°-6° | Coadiutori e primi coadiutori | 3 |
| 9°-8° | Assistenti | 3 |
| | | 9 |

7. — Laboratorio di microbiologia

(*gruppo* A)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 5° | Capo di laboratorio (*a*) | 1 |
| 5° | Vice capo di laboratorio | 1 |
| | | 2 |

a) *Sezione medica*

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 5° | Ispettori generali | 3 |
| 6° | Primi coadiutori | 3 |
| 7° | Coadiutori | 3 |
| 9°-8° | Assistenti | 6 |
| | | 15 |

b) *Sezione veterinaria*

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 5° | Ispettore generale | 1 |
| 6° | Primo coadiutore | 1 |
| 7° | Coadiutori | 2 |
| 9°-8° | Assistenti | 3 |
| | | 7 |

8. — Laboratorio di parassitologia

(*gruppo* A)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 5° | Capo di laboratorio (*a*) | 1 |
| 5° | Vice capo di laboratorio | 1 |
| 5° | Ispettore generale | 1 |
| 7°-6° | Coadiutori e primi coadiutori | 4 |
| 9°-8° | Assistenti | 4 |
| | | 11 |

9. — Laboratorio di epidemiologia

(*gruppo* A)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 5° | Capo di laboratorio (*a*) | 1 |
| 5° | Ispettore generale | 1 |
| 7°-6° | Coadiutori e primi coadiutori | 2 |
| 9°-8° | Assistenti | 2 |
| | | 6 |

10. — Biblioteca

(*gruppo* A)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 5° | Capo della biblioteca | 1 |
| 10°-6° | Bibliotecari | 3 |
| | | 4 |

(*gruppo* B)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 11°-7° | Traduttori | 3 |

11. — Ufficio affari generali e del personale

(*gruppo* A)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 6°-5° | Capo dell'ufficio | 1 |
| 7° | Capi sezione | 2 |
| 8° | Segretari capi | 2 |
| 9° | Primi segretari | 3 |
| 11°-10° | Vice segretari e segretari | 3 |
| | | 11 |

12. — Ufficio di amministrazione

(*gruppo* A)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 8°-6° | Capo dell'ufficio | 1 |

(*gruppo* B)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 7° | Segretari contabili capi | 2 |
| 8° | Segretari contabili principali | 2 |
| 9° | Primi segretari contabili | 3 |
| 11°-10° | Vice segretari contabili e segretari contabili | 4 |
| | | 11 |

13. — Personale comune ai vari laboratori ed uffici

a) *Esperti*

(*gruppo* B)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 7° | Esperti capi | 2 |
| 8° | Esperti principali | 3 |
| 9° | Primi esperti | 3 |
| 11°-10° | Esperti aggiunti ed esperti | 4 |
| | | 12 |

b) *Preparatori*

(*gruppo* C)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 9° | Primi preparatori | 8 |
| 10° | Preparatori | 10 |
| 11° | - Preparatori aggiunti | 16 |
| 12° | - Vice preparatori | 16 |
| | | 50 |

c) *Specialisti vari*

(*gruppo* C)

| | | |
|---|---|---|
| 12°-9° | Fotografi | 2 |
| 12°-9° | Microfotografi | 2 |
| 12°-9° | Operatori cinematografici | 2 |
| 12°-9° | Disegnatori | 2 |
| | | 8 |

d) *Aiutanti*

(*gruppo* C)

| | | |
|---|---|---|
| 9° | - Aiutanti capi | 3 |
| 10° | - Aiutanti principali | 5 |
| 11° | Primi aiutanti | 10 |
| 12° | Aiutanti | 10 |
| | | 28 |

e) *Personale subalterno specializzato*

| | |
|---|---|
| Sorveglianti capi | 2 |
| Sorveglianti | 20 |
| Agenti tecnici | 20 |
| | 42 |

f) *Personale subalterno*

| | |
|---|---|
| Uscieri capi | 5 |
| Uscieri | 9 |
| Inservienti | 4 |
| | 18 |

*a*) Ai termini dell'art. 2, quattro su otto dei capi di laboratorio possono conseguire la promozione al grado 4°.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

**Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Varese.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 25 settembre 1946 e 23 gennaio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Varese;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria dell'intera provincia di Varese permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Varese, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 23 gennaio 1947, è prorogata, con decorrenza 1° gennaio 1948, sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbliga-

toria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948.*
*Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 395.*

(2846)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

**Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Cuneo.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 8 luglio 1947 e 5 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie del l'intera provincia di Cuneo;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Cuneo sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 8 luglio 1947 e 5 ottobre 1947, con decorrenza 1° gennaio 1948, ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Cuneo, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948.*
*Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 394.*

(2894)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

**Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Ancona.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 4 aprile 1947, 5 ottobre 1947 e 12 dicembre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Ancona;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Ancona permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Ancona, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 5 ottobre 1947, è prorogata, con decorrenza 1° gennaio 1948, sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948.*
*Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 397.*

(2848)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

**Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Bolzano.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di 90 giorni con la decorrenza per ciascun lavoratore dal 1° gennaio 1948, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Bolzano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale,

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948.*
*Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 396.*

(2843)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.

**Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria mineraria del comune di Zoldo Alto (Belluno).**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 12 agosto 1946, 23 gennaio 1947, 8 marzo 1947 e 22 gennaio 1948, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di alcune categorie e località della provincia di Belluno;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria mineraria del comune di Zoldo Alto (Belluno) sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 12 agosto 1946, 23 gennaio 1947, 8 marzo 1947 e 22 gennaio 1948 ai lavoratori dipendenti dall'industria mineraria del comune di Zoldo Alto (Belluno), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1948*
*Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 122*

(2880)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1948.

**Approvazione della tabella di ripartizione per le verificazioni quinquennali dei terreni dei Comuni della provincia di Pisa.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Pisa, predisposta, dall'Ufficio tecnico erariale di Pisa, allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza ed al numero dei Comuni,

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Pisa allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1948

*Il Ministro*: PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1948*
*Registro Finanze n. 6, foglio n. 6. — LESEN*

**Tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Pisa, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.**

GRUPPO I.
(Prima verificazione anno 1949).

*Distretto di* PISA.

1) Calci
2) Pisa
3) San Giuliano Terme
4) Vecchiano

*Distretto di* PONTEDERA.

1) Buti
2) Vicopisano

GRUPPO II.
(Prima verificazione: anno 1950).

*Distretto di* PONTEDERA.

1) Calcinaia
2) Capannoli
3) Cascina
4) Palaia
5) Peccioli
6) Ponsacco
7) Pontedera

GRUPPO III
(Prima verificazione: anno 1951).

*Distretto di* PONTEDERA.

1) Bientina
2) Santa Maria a Monte

*Distretto di* SAN MINIATO.

1) Castelfranco di Sotto
2) Montopoli in Val d'Arno
3) Santa Croce sull'Arno
4) San Miniato

GRUPPO IV.
(Prima verificazione: anno 1952).

*Distretto di* LARI

1) Bagni di Casciana
2) Castellina Marittima
3) Chianni
4) Crespina
5) Fauglia
6) Laiatico
7) Lari
8) Lorenzana
9) Santa Luce-Orciano
10) Terricciola

GRUPPO V.
(Prima verificazione: anno 1953).

*Distretto di* VOLTERRA.

1) Casale Marittimo
2) Castelnuovo di Val di Cecina
3) Guardistallo
4) Montecatini
5) Montescudaio
6) Monteverdi Marittimo
7) Pomarance
8) Riparbella
9) Volterra

Roma, addì 10 maggio 1948

*Il Ministro*: PELLA

(2937)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1948.

**Proroga della denuncia degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose alle sedi provinciali dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 4 e 5, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1948, n. 346 (04) 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1948, relativo alla denuncia degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) e alla determinazione della misura del diritto di statistica dovuto;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine previsto dal suddetto decreto Ministeriale 8 aprile 1948 per la denuncia all'E.A.M. degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il termine previsto dall'art. 1 del decreto Ministeriale 8 aprile 1948, n. 346 (04) 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1948, per la denuncia degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose alle sedi provinciali dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) è prorogato a tutto il 31 agosto 1948.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1948

*Il Ministro*: CORBELLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1948*
*Registro Bilancio trasporti n. 7, foglio n. 250.* — CASABURI

(3075)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Chieti a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947**

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Chieti è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4818 del 5 maggio 1948; importo L. 980.000.

(3064)

**Autorizzazione al comune di Lucca a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947**

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Lucca è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4961 del 5 maggio 1948; importo L. 5.397.080.

(3065)

**Autorizzazione al comune di Terni a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947**

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Terni è autorizzato col sottoindicato decreto interministerale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministerale n. 4772 del 5 maggio 1948; importo L. 2.950.000.

(3070)

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 17 giugno 1948 - N. 112**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 87,50 | Norvegia | 70,57 |
| Australia | 1.129,10 | Nuova Zelanda | 1.129,10 |
| Belgio | 7,99 | Olanda | 131,77 |
| Brasile | 19,08 | Portogallo | 14,20 |
| Canadà | 350 — | Spagna | 31,96 |
| Danimarca | 72,98 | S. U. America | 350 — |
| Egitto | 1.447,25 | Svezia | 97,23 |
| Francia | 1,6325 | Svizzera | 81,59 |
| Gran Bretagna | 1.411,38 | Turchia | 124,43 |
| India (Bombay) | 105,70 | Unione Sud Afr. | 1.402,45 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 81,825 |
| Id. 3,50 % 1902 | 73 — |
| Id. 3 % lordo | 51,50 |
| Id. 5 % 1935 | 94,70 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 77,35 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 74,375 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 90,20 |
| Id. 5 % 1936 | 91,40 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 98,50 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949) | 99,80 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,75 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,75 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,60 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,675 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,90 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 94,575 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 99,60 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Rendita 5 % | 94361 | 4.785 — | Tanga Anna-Maria fu *Michele*, minore sotto la patria potestà della madre Fumero Delfina di Costanzo, dom. a Saluzzo (Cuneo) | Tanga Anna-Maria fu *Gaetano Michele*, ecc., come contro. |
| Id. | 94362 | 580 — | Come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 318211 | 700 — | *Rota Virginio* di Silvio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano. | *Rotta* Virginio di Silvio, ecc., come contro. |
| Id. | 262068 | 217 — | Bolasco Antonio fu Antonio, *minore sotto la patria potestà della madre Adami Bice fu Domenico*, dom. in Chiavari (Genova) | Bolasco Antonio fu Antonio, dom. in Chiavari (Genova). |
| Id. | 405133 | 133 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 40233 | 385 — | Galeffi Dina fu Ernesto, moglie di Sassolini *Santi* fu Antonio, dom. a Montevarchi (Arezzo). | Galeffi Dina fu Ernesto moglie di Sassolini *Giovan Santi* fu Antonio, dom. a Montevarchi (Arezzo). |
| Cons. 3,50 % (1906) | 396768 | 703,50 | Gais *Emma* di Francesco, moglie di Copello Gigio fu Luigi. | Gais *Clorinda Emma Maria*, ecc., come contro. |
| Id. | 563827 | 350 — | Gambarova Erminia di Secondo, *nubile*, dom. a Vercelli. | Gambarova Erminia di Secondo, *minore*, dom. a Vercelli. |
| Rendita 5 % | 202004 | 300 — | Murlo *Angelo* di *Alberto*, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Roma. | Murlo *Alberto* di *Angelo*, dom. in Roma. |
| B.T.N. 5 % (1951) Serie 54ª | 200 | cap. nom. 500 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id Serie 62ª | 139 | 5.000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. Serie 63ª | 134 | 500 — | Come sopra. | Come sopra. |
| B.T.N. 4 % (1943) Serie H | 868 | 10.000 — | Mastromarino *Maria* di *Cosmo Alfonso*, nubile, dom. in Montemarano (Avellino), vincolata. | Mastromarino *Maria-Ada-Robertina-Giovanna* di *Alfonso*, nubile, dom. in Montemarano (Avellino), vincolata. |
| B.T.N. 5 % (1944) Serie sp. | 1297 | 400 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rendita 5 % | 207137 | Rendita 9.360 — | Albergo dei Poveri di Genova, con usufrutto a Vassallo *Elina* fu *Giovanni Battista*, dom. a Genova. | Albergo dei Poveri di Genova, con usufrutto a Vassallo *Camilla Elina detta Elina* fu *Giovanni Battista Pietro* e fu *Rizzo Emilia*, dom. a Genova. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 119706 | 927,50 | Di Vita *Antonietta* di Giuseppe, moglie di Messina Andrea fu Domenico, dom. in Trapani, vincolata. | Di Vita *Mariantonia* di Giuseppe, ecc., come contro. |
| Id. | 119820 | 1.855 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 365930 | 10,50 | Savio Luigino fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Grappio Teresa di Giovanni, dom. a Carina (Alessandria), con usufrutto a Zai *Adele* fu Basilio ved. di Savio Cesare. | Come contro, con usufrutto a Zai *Celestina* fu Basilio ved. di Savio Cesare. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 giugno 1948

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(2750)

# CONCORSI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

### Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Padova.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Padova in data 20 giugno 1947, n. 15788, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Padova;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Padova.

La Commissione stessa è così costituita:

*Presidente*:

dott. Attardi Luigi, vice prefetto.

*Membri*:

prof. Checcacci Luigi;

prof. Polettini Bruno;

prof. Corradetti Augusto, dell'Istituto superiore di sanità;

prof. Giudice Antonio;

*Segretario*:

dott. Bruno Umberto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Padova

Roma, addì 3 giugno 1948

*L'Alto Commissario*: COTELLESSA

(2907)

---

### Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Caserta in data 17 dicembre 1947, n. 46582, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta, è costituita come appresso:

*Presidente*:

dott. Lorenzo Salazar, vice prefetto;

*Componenti*:

dott. Pietro Lanna, medico provinciale;

prof. dott. Giudo Bossa, docente di patologia medica nell'Università di Napoli;

prof. dott. Giuseppe Tesauro, docente di ostetrica nella Università di Napoli;

dott. Vincenzo Cappiello, medico condotto;

*Segretario*:

dott. Paolo Orabona.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 giugno 1948

(3032) *L'Alto Commissario*: COTELLESSA

---

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

### Concorso per il conferimento di tre premi della Fondazione « Alberto Cantoni » presso l'Università di Firenze

Con i fondi assegnati per testamento dall'ing. Luigi Cantoni di Pomponesco (Mantova), a ricordo dello scrittore Alberto Cantoni suo fratello, sono posti in conferimento:

per l'anno 1948, un premio di L. 12.000 a chi presenti un romanzo che abbia per sfondo storico il tempo del primo Risorgimento italiano dal 1821 al 1848;

per l'anno 1949, un premio di L. 12.000 a chi presenti un'opera su « Echi e riflessi della rivoluzione nordamericana nella pubblicistica e nella storiografia europee »;

per l'anno 1950, un premio di L. 12.000 a chi presenti lavori che rientrino nell'ambito di questo tema « Studi sulla filosofia moderna ».

Possono ottenere il conferimento dei premi, giovani italiani, di ambo i sessi laureati o no, nei quali concorrano i seguenti requisiti richesti dall'art. 31 dello statuto della Fondazione, e cioè:

*a*) età non inferiore ai 20 e non superiore ai 30 anni alla data di chiusura del concorso;

*b*) essere non ricchi, e cioè in tale condizione economica che il premio sia particolarmente richiesto per permettere loro di dedicarsi alla carriera e agli studi per i quali dimostrino di aver le migliori promettenti attitudini.

I premi saranno assegnati entro il 31 dicembre degli anni 1948, 1949 e 1950.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno presentare entro il 31 ottobre degli anni 1948, 1949 e 1950, per i rispettivi concorsi, la loro domanda, in carta libera, alla Fondazione « Alberto Cantoni » (Direzione della segreteria dell'Università di Firenze, piazza S. Marco), corredata oltre che dei lavori richiesti dal presente bando di:

1) eventuali titoli di studio, lavori manoscritti o a stampa, ecc.;

2) attestato di nascita e certificati delle autorità competenti, o attestazioni scritte di persone autorevoli, che dimostrino nel concorrente la qualità di non ricco (nel senso voluto dalla disposizione precitata).

A norma poi dell'art. 26 dello statuto, la Giuria, quando non siano state prodotte istanze o domande di partecipazione al concorso, o quando quelle prodotte non siano ritenute meritevoli di accoglimento, può conferire i premi anche a persone che non abbiano dichiarato di aspirarvi, sempre che concorrano in esse e siano accertati i requisiti statutari.

Le decisioni della Giuria sono prese con assoluta libertà discrezionale di deliberazione e di giudizio, e con completa insindacabilità nel merito.

Firenze, addì 3 febbraio 1948

(3071) *Il rettore*: BRUNO BORGHI

---

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.